N. 164 del registro deliberaz.

Prot. n.

CITTA' DI CUNEO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24 maggio 2 1966

OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO REGOLATORE RIGUARDANTI LA RETE STRADALE E LA DESTINAZIONE A VERDE AD USO INDUSTRIALE DI ALCUNE AREE-

L'anno millenovecentossessanta sei *addì* ventiquattro *del mese di* maggio *alle ore* 21 *nella sala delle adunanze consigliari.*

In esecuzione della deliberazione n° 532 adottata dalla Giunta Municipale in seduta del 16.5.1966 ed a seguito di avvisi notificati, a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria in 1° convocazione, il Consiglio Comunale per la discussione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

1 DOTTA ROSSO Cav. Uff. Tancredi — Presidente

2 ACHINO Vittorio
3 AIMETTI Rag. Massimo
4 ALFERO Cav. Ugo
5 ALGRANATI Avv. Ernesto
6 ANDREIS Avv. Dino
7 ARTUSIO Geom. Bruno
8 BELLANI Ing. Lamberto
9 BERGESE Lorenzo
10 BIANCO Giovanni
11 BOSELLI Eugenio
12 CAPPA Cav. Vittorio
13 CIPELLINI Alberto
14 COLLIDA' Avv. G.Franco
15 FERRERO Gregorio
16 GASTALDI Giuseppe
17 GIRAUDO Cav. Domenico
18 GONDOLO Giacomo
19 GRAFFINO Guido
20 IZZI Dott. Mario
21 LUCCHIARI Dott. Renzo
22 MANCA Dott. Bruno
23 MAZZOLA Avv. Francesco
24 MEINERO Prof. Maurizio
25 MELLANO Geom. Italo
26 MOTTA Avv. Achille
27 MUSSO Dott. Tito
28 PALAGI Dott. Armando
29 PALANCA Cav. Giovanni
30 PEANO Angelo
31 PELLEGRINI Avv. Giuliano
32 SAGLIETTO Arch. Maurizio
33 SILVESTRO Comm. Luigi
34 SIVESTRO Dott. Paolo
35 SILVIA Avv. Giovanni
36 STRERI Avv. Nello
37 TARICCO Dott. Vincenzo
38 TOMATIS Giuseppe
39 VERTAMY Prof. Mario
40 VIARA Franco

Assume la presidenza il Sindaco Tancredi Dotta Rosso

con l'assistenza del Segretario Generale Reggente Schlitzer Dr.Pasquale

A seguito dell'appello nominale, fatto dal Segretario Generale, risultano assenti i consiglieri di cui ai numeri: 9 - 10 - 16 - 20 - 26 - 28 - 31 - 32 - 34 - 35 -

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

L'Assessore Avv.Francesco Mazzola riferisce:

Con deliberazione n.6 del 21.1.1965, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento n.28359/101/18 Div.4^ in data 6.7.1965 e 21.7.1965, il Consiglio Comunale in applicazione della preventiva autorizzazione del Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.10 della legge 17.8.1942 n.1150 (voto n.1490 del 28.7.1962 del Consiglio Superiore LL.PP.) approvava all'unanimità alcune modifiche al Piano Regolatore Generale dando nel contempo mandato al Sindaco di espletare le formalità di legge necessarie per rendere operanti le varianti stesse a tutti gli effetti.

Più precisamente le modifiche che il Consiglio Comunale ha adottate con la predetta deliberazione n.6 del 21.1.1965 riguardano:

1) la soppressione del vincolo "Semi Rurale S.R." e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Michelin Italiana all'impianto di un nuovo complesso industriale in regione Ronchi-Tetto Rabbia;

2) la soppressione del vincolo "Semi Rurale S.R." e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area latistante alla strada statale per Torino in località Madonna dell'Olmo dopo il cavalcavia ferroviario esistente all'imbocco della strada vicinale di Torre Roa, area compresa fra la strada statale predetta e la zona industriale di Piano Regolatore;

3) la soppressione del vincolo "Semi Rurale S.R." e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Vestebene all'impianto di un nuovo abitificio in località Borgo San Giuseppe-Madonna delle Grazie;

4) la soppressione del vincolo "Semi Rurale S.R." e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Vetrerie di Vernante all'impianto di una nuova vetreria in località Roata Canale;

5) la sostituzione del vincolo "Semi Rurale S.R." con il vincolo "Verde V" (verde parco pubblico) per l'area sita sul pianoro cittadino lungo il ciglio della scarpata del Fiume Stura a monte della zona urbana all'altezza del deposito delle FF.SS.;

6) la soppressione della strada di penetrazione di Piano Regolatore sul lato Stura dipartentesi dalla Statale n.20 a valle dell'abitato di San Rocco Castagnaretta ed allacciantesi al Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) all'altezza di Via Mons. Riberi;

7) la istituzione di una nuova strada di penetrazione della larghezza di m.30 costituente il prolungamento del Corso De Gasperi fin oltre il cimitero di San Rocco Castagnaretta ove volgendo a sud va ad allacciarsi alla strada statale n.20;

8) la soppressione , per una campata di m.300 e per una profondità di m.50, delle due fascie di fabbricazione "Estensiva Media EM" latistanti alla strada statale n.20 in località San Rocco Castagnaretta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione di cui al precedente n.7 con la

./.

statale predetta e destinazione a suolo pubblico, per la esecuzione delle opere stradali di raccordo, delle aree corrispondenti a dette fascie;

9) la istituzione di un nuovo corso trasversale della larghezza di m.28, nella zona urbana, mediante allargamento delle attuali vie: Tiziano, Gramsci e Don Minzoni.

A termini della legge Urbanistica 17.8.1942 n.1150 l'Ufficio ha provveduto alla pubblicaz. delle varianti sopra elencate, dandone notizia alla cittadinanza a mezzo di manifesto in data 14 settembre 1965 largamente diffuso in città nonchè pubblicato sia all'Albo Pretorio del Comune, sia sul Foglio degli Annunzi Legali e sia sui giornali locali.

I documenti relativi alle varianti furono depositati in libera visione al pubblico dal 16.9.1965 al 17.10.1965.

In seguito al deposito e nei 30 giorni successivi vennero presentati 10 esposti dei quali:

- 6 riguardanti la soppressione delle due fascie di fabbricazione "Estensiva Media EM" latistanti alla strada statale n.20 onde realizzare con un adeguato slargo stradale le opere di raccordo della nuova strada di penetrazîone con la strada statale predetta;
- 1 riguardante il tracciato della nuova strada di penetrazione;
- 3 riguardanti la istituzione del nuovo corso trasversale nell'ambito della zona urbana.

Passando all'esame dei sopraddetti esposti per le deduzioni che il Consiglio riterrà di adottare, si fa presente:

A) Esposti riguardanti la soppressione delle due fascie di fabbricazione "Estensiva Media EM" latistanti alla strada statale n.20 in località San Rocco Castagnaretta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione verso il centro urbano.

1 - Esposto dei Sigg.ri Sappia Giovanni e Giordano Margherita Ved.Sappia proprietari di terreni siti lungo la strada statale n.20. I ricorrenti rilevano l'eccessiva estensione dell'area da vincolare per la formazione dello slargo destinato alla realizzazione delle opere di raccordo per le quali essi ritengono che si dovrebbe riservare solamente la superficie di terreno strettamente necessaria sulla scorta di uno studio dettagliato e non prevedere un'occupazione che nei confronti dei ricorrenti stessi viene ad interessare totalmente la loro proprietà.

2 - Esposto dei Sigg.ri Buffa Pietro e Castellano Maria (coniugi). Si fa rilevare che se fosse ridotta di alcuni metri la campata dell'istituendo slargo stradale ubicandone più a valle la testata terminale sud, il terreno di proprietà dei ricorrenti risulterebbe nuovamente edificabile ed essi in conformità allo scopo per cui ne hanno fatto acquisto potrebbero erigere la loro casetta.

./.

3 - Esposto dell'Enel. E' contrario alla formazione del previsto slargo stradale perchè lesivo agli interessi dell'Ente in quanto venendosi ad interessare, sia pure parzialmente, l'area della stazione di trasformazione dell'energia nonchè la sede di un traliccio di una linea ad alta tensione, l'area della stazione non potrà più essere proficuamente utilizzata per il potenziamento degli impianti. L'esposto conclude proponendo la riduzione dell'area da vincolare nel senso di spostarne verso valle il limite sud in modo da escludere l'area della stazione e la sede del traliccio.

4 - Esposto della Sig.ra Ghigo Maria in Biancardi e del Sig. Tallone Antonio. Segnalano di essere proprietari del terreno sito all'altezza della stazione elettrica dell'Enel sul lato opposto della strada, terreno che risulta interessato dalla formazione dello slargo stradale. Fanno rilevare l'eccessiva estensione dello slargo del quale in relazione all'esistenza degli impianti elettrici dell'Enel ed alle effettive esigenze della viabilità chiedono una riduzione dell'area.

5 - Esposto della Soc.Figli di Dutto Ermenegildo. Nel ritenere che la modifica relativa alla creazione dello slargo stradale debba essere configurata come piano particolareggiato di zona fa notare che sull'area interessata insistono linee elettriche ad alta tensione, che l'estensione dell'area stessa è eccessivamente superiore a quella delle due più importanti piazze cittadine, che con la realizzazione della nuova strada di accesso al traforo del Ciriegia il traffico sulla strada statale n.20 sarà alleggerito, che lo studio dovrebbe essere elaborato su di una base più particolareggiata per evitare di vincolare terreni non necessari e nello stesso tempo per meglio regolamentare la fabbricazione su quelli che risultassero ancora disponibili. Rileva inoltre che i terreni da occupare per la formazione dello slargo hanno un valore elevato, che lo spostamento delle linee elettriche non sarà di facile esecuzione sia dal punto di vista tecnico che giuridico e che infine potrebbe anche verificarsi che in sede di elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, per il quale è stato bandito il Concorso Nazionale di idee, risulti che la variante ora proposta non sia più necessaria. Conclude chiedendo che lo slargo, sul lato di levante della strada statale ove trovasi il terreno di proprietà della Società ricorrente, e cioè sul lato opposto all'imbocco della nuova strada di penetrazione, sia ridotto a m.20.

6 - Esposto dei Sigg.Dalmasso Francesco, Sanino Michele e Dalmasso Luigia Caterina in Sanino. Quali proprietari di terreni in parte interessati dallo slargo stradale sul lato di levante della strada statale rilevano che i loro terreni vengono quasi totalmente privati del requisito di fabbricabilità e chiedono pertanto che la perduta possibilità edificatoria sia trasferita sulla restante parte dei loro terreni non interessata dalla formazione dello slargo.

B) Osservazioni riguardanti il tracciato della nuova strada di penetrazione.

./.

7 - Esposto presentato dai Sigg.ri Ghibaudo Vincenzo, Antonio, Margherita, Luigia, Maria, Caterina e Maddalena proprietari di terreni siti in località San Rocco Castagnaretta. Si chiede una rettifica al tracciato della strada onde evitare che la stessa abbia a dimezzare i terreni di proprietà dei ricorrenti. Si fa richiamo all'art.1064 del Codice Civile e si propone che il nuovo tracciato sia posto più a sud in corrispondenza dei caseggiati della Cascina Gaia ove, curvando poi a levante, raggiunga la strada statale con andamento normale ad essa.

C) Esposti riguardanti la istituzione del nuovo corso trasversale nella zona urbana.

8 - Esposto dell'Ing.Carlo Felice Camoletto proprietario di terreni siti a levante della Piazza d'Armi e interessati dal tracciato del corso. Ritiene che la posizione del corso non dovrebbe corrispondere alle vie Gramsci e Don Minzoni ma essere ubicata più a sud in zona completamente libera da fabbricati ove si realizzerebbe un'arteria ancora più ampia. Rileva che il disposto allargamento delle predette vie Gramsci e don Minzoni, onde realizzare il corso, avverrebbe sul lato sud delle medesime e sarebbe stato così determinato per evitare di abbattere due nuovi fabbricati di civile abitazione di proprietà dell'Amministrazione Militare. Ciò comporterebbe tuttavia di dover ugualmente eliminare altri due fabbricati lungo la via Gramsci attualmente occupati dagli ex abitanti dei vecchi fabbricati demoliti in Piazza Boves. Fa inoltre notare che il nuovo corso non risulterebbe funzionale per il traffico in quanto intersecante il Corso Nizza nel tratto in cui il Piano Regolatore ne prevede l'ampliamento con la formazione di un'aiuola centrale la quale precluderà il collegamento diretto lungo il nuovo corso tra le zone cittadine del lato Gesso e del lato Stura. In linea subordinata segnala poi il danno che con il nuovo corso deriverebbe alla sua proprietà ed in particolare alla casa a civile abitazione data l'obliquità esistente tra il tracciato del corso e la facciata dell'edificio. Fa notare lo squilibrio che si verificherebbe nei due ristretti isolati di Piano Regolatore separati da una strada parallela al nuovo corso la quale dovrebbe essere abolita onde consentire un miglior sviluppo edilizio negli isolati stessi. Ripropone ancora di prevedere più a sud la formazione del nuovo corso trasversale adottando per le vie Gramsci e don Minzoni una sistemazione parziale nel senso di conservare la larghezza attuale di m.12 di Via Gramsci nel tratto compreso fra Corso De Gasperi e Corso Gobetti, di prevederne l'allargamento da m.12 a m.28 tra Corso Gobetti e Corso Nizza e, lungo Via Don Minzoni, tra Corso Nizza e Via Medaglie d'Oro, per poi limitarne l'allargamento a m.20 fino al Viale Angeli. Fa infine notare che circa 30.000 metri quadrati di terreno di sua proprietà siti nella zona interessata dall'istituendo nuovo corso trasversale sono stati compresi nel Piano della 167 e conclude chiedendo che lo studio urbanistico relativo alla variante di cui trattasi sia riveduto sulla scorta di quanto da lui sopra segnalato e proposto.

./.

9 - Esposto della Sig.ra Lea Ghibaudo in Frattini proprietaria di un villino con annesso terreno interessati dal disposto allargamento di Via don Minzoni in prossimità del Viale Angeli. Rileva: che sarebbe stato più soddisfacente prevedere l'allargamento della Via Don Minzoni su ambo i lati conservandole l'attuale ubicazione dell'asse; che la progettata larghezza di m.28 è eccessiva e che potrebbe essere ridotta a m.20; che il tracciato del nuovo corso prevede l'abbattimento della case popolari site all'incrocio di Via Gobetti nonchè la demolizione della casetta di proprietà della ricorrente ubicata nelle immediate vicinanze del Viale degli Angeli. Si richiama all'autorizzazione che il Comune le aveva dato per l'ampliamento e la sopraelevazione di detta casetta (lavori che la ricorrente poi non intraprese). Fa presente di aver già in passato richiesto alla Civica Amministrazione di ubicare il nuovo corso più a sud e che al riguardo il Comune, con lettera di cui allega copia, le aveva dato assicurazione sull'esame di quanto da ella richiesto. In definitiva conclude l'esposto chiedendo che il nuovo corso sia previsto in zona più a sud, oppure che al medesimo sia assegnata la larghezza di m.20 o che se ne disponga la formazione nel solo tratto compreso fra Corso Gobetti e Via Medaglie d'Oro lasciando invariata negli altri tratti la larghezza di m.12 delle sedi stradali ora previste dal Piano Regolatore.

10 - Osservazioni della Direzione Lavori del Genio Militare di Torino. Nell'esposto si premette:

- che il tracciato del nuovo corso nel tratto corrispondente alla via Don Minzoni viene in parte ad interessare l'area di proprietà del Demanio dello Stato ora in uso all'Autorità Militare come Piazza d'Armi per le esercitazioni dei reparti di stanza a Cuneo;
- che la pratica attuazione della variante limiterebbe l'uso della piazza.

La Direzione dei Lavori del Genio Militare, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 17.8.1942 n.1150, fa perciò presente che la pratica attuazione della modifica di cui trattasi deve intendersi subordinata al trasferimento in proprietà al Comune dell'intero immobile della "Piazza d'Armi" previo reperimento e cessione allo Stato di altra area a tal fine idonea. La Direzione conclude richiedendo che ai fini collaborativi il Comune prenda contatto con l'Amministrazione Militare per il conseguimento di una soluzione idonea e soddisfacente agli interessi dell'Amministrazione stessa.

In merito alle osservazioni formulate nei 10 sopraelencati esposti la G.M., sentito l'Ufficio Tecnico, rileva:

A) Per gli esposti riguardanti la formazione dello slargo stradale da destinare alla realizzazione delle opere di raccordo della nuova strada di penetrazione con la strada statale n.20 in località San Rocco Castagnaretta.
Le dimensioni dello slargo e quindi la sua estensione furono

./.

previste nelle misure e con le modalità indicate al punto 8 della citata deliberazione consiliare del 21.1.1965 di adozione delle varianti tenendo conto del notevole traffico che già attualmente si svolge sulla statale n.20 e del suo ulteriore potenziamento in vista della costruzione del traforo del Ciriegia e della relativa strada diretta a Nizza. Basti ricordare che sulla strada statale n.20 confluiscono tre direttrici viarie corrispondenti ad altrettante zone del Cuneese, nonchè tutto il traffico diretto verso la Francia e viceversa attraverso i valichi del Tenda e della Maddalena. La previsione dello slargo nelle misure stabilite appariva più che opportuna anche e sopratutto in relazione a detta nuova strada internazionale del traforo del Ciriegia. Pertanto le opere di collegamento tra la statale n.20 e la nuova strada di penetrazione verso Cuneo, sulla quale ovviamente si sarebbe diretta una gran parte del traffico, non avrebbero potuto consistere in un raccordo con piani viabili posti allo stesso livello, ma avrebbero richiesto, in relazione alle esigenze ed alla sicurezza della viabilità, di effettuare un collegamento a quote e canalizzazioni differenziate con la esclusione di incroci e di interferenze fra le diverse direttrici veicolari, e ciò poteva solamente realizzarsi con cavalcavia e relative rampe di accesso, piazzuole di smistamento ed altri manufatti per cui l'area a tal fine riservata sarebbe stata appena appena sufficiente.
Senonchè gli studi relativi alla strada del Ciriegia che in questi ultimi tempi, a cura dell'Amministrazione Provinciale, sono stati ulteriormente perfezionati, hanno scartata la possibilità di convogliare sulla statale n.20 il traffico della nuova arteria alla quale si è deciso, nel tratto attraversante il Comune di Cuneo, di assegnare una propria sede. Stando così le cose è da prevedere che la circolazione sulla statale n.20 non conseguirà incrementi tali da richiedere l'esecuzione di particolari manufatti per cui anche il raccordo con la istituenda nuova strada di penetrazione potrà, senza pregiudizio alcuno per la viabilità, essere predisposto sulla scorta di un normale incrocio con piani viabili a livello e con aiuole di separazione.
Di conseguenza l'area occorrente non comporterà più occupazioni nella misura originariamente prevista e quindi la soppressione per una campata di m.300 dalle fascie di fabbricazione EM come stabilito al punto 8 della citata deliberazione consiliare del 21.1.1965, ma si limiterà ad un modesto slargo come risulta sul piano in scala 1/5000 ove a maggior chiarimento sono state riportate, a cura dell'Ufficio scrivente, le caratteristiche del raccordo.
Ora in merito ai 6 esposti presentati si rileva che le ragioni addotte, fatta eccezione delle osservazioni dell'Enel, riguardano più che altro la perdita del requisito di fabbricabilità per i terreni da destinare alla formazione dello slargo. Lungo la strada statale n.20 il Piano Regolatore prevede infatti due fascie di fabbricazione di tipo Estensiva Media EM (villini a due piani) simmetricamente disposte ai lati della strada ed aventi ognuna la profondità di circa

./.

n.70. Nell'ambito di dette fascie la fabbricazione è regolamentata da apposite e precise norme che stabiliscono tra l'altro la ubicazione del filo di fabbricazione alla distanza di n.27,50 dall'asse della statale e quindi a circa n.22 dai cigli attuali della strada invece dei soliti 5 metri di arretramento normalmente previsti per la fabbricazione di tipo Estensiva Media. I motivi di tale maggior arretramento sono dati dal fatto che il Comune intende salvaguardare, per evidenti ragioni di circolazione, la possibilità che possa sempre effettuarsi da parte delle Amministrazioni competenti l'allargamento od il raddoppio della strada statale.
Con la istituzione dello slargo come originariamente si era previsto fino alla profondità di n.50 dagli attuali cigli stradali veniva conseguentemente esclusa ogni possibilità edificatoria cosa che più non si riscontrerà realizzando invece lo slargo ed il raccordo con le modalità già indicate.
L'area all'uopo occorrente risulta infatti notevolmente ridotta richiedendo soltanto un'occupazione di circa m.17 oltre gli attuali cigli stradali e quindi un'estensione in profondità minore dell'area che a norma di regolamento deve essere lasciata libera davanti alle costruzioni. Le proprietà della zona riacquisterebbero quindi la prerogativa di essere nuovamente utilizzabili a scopo edificatorio con l'unico vincolo, non pregiudizievole ai fini costruttivi, di dover dismettere una parte dell'area antistante ai fabbricati per la formazione dello slargo in discussione.
Cadrebbero quindi le ragioni che formano essenzialmente l'oggetto degli esposti i cui altri motivi, spostamento di linee e di impianti elettrici, non hanno fondatezza in quanto nessuno di detti impianti richiede di essere trasferito per la esecuzione delle necessarie opere di sistemazione stradale.
Così anche per l'Enel non dovrebbero più sussistere motivi validi per impedire al Comune di attuare la sistemazione viaria di cui trattasi, sistemazione che in corrispondenza della stazione dell'Ente comporterà ora, in relazione alla ridotta profondità dello slargo, l'occupazione di una assai modesta porzione dell'area antistante agli impianti e cioè una parte di quell'area che a norma di regolamento non può, come già detto, essere utilizzata. Per tale motivo e soprattutto per la minor occupazione che ora si prospetta non si vede quale pregiudizio possa ancora derivare alla proprietà dell'Ente se non il vantaggio di disporre in corrispondenza della stazione di una migliore sistemazione viaria con conseguenti comodità e facilità di accesso e quindi di esercizio e di funzionalità degli impianti.

B) Per l'esposto presentato dai Sigg.Ghibaudo Vincenzo, Antonio, Margherita, Luigia, Maria, Caterina e Maddalena riguardanti il tracciato della nuova strada di penetrazione, si osserva che la proposta di modificare il tracciato della sopradetta nuova strada di penetrazione ubicandolo più a sud per evitare che le proprietà dei ricorrenti abbiano ad essere dimezzate potrebbe trovare favorevole accoglimento soltanto nel caso che il nuovo tracciato risultasse più adeguato e più corri-

./.

spondente alle esigenze della viabilità ed alle caratteristiche della strada, circostanza che per il caso in esame, non verrebbe assolutamente a verificarsi. Anzi il tracciato proposto, che interessa soltanto il tratto iniziale della nuova strada di penetrazione, comporterebbe la creazione di una ristretta curva in luogo di un rettifilo e costituirebbe perciò sotto tutti gli aspetti un evidente peggioramento per la funzionalità della strada e per la scorrevolezza del traffico. Si ritiene quindi che la richiesta dei ricorrenti non possa essere presa in considerazione. La citazione da essi fatta dell'art.1064 del Codice Civile non ha attinenza con il caso in esame.

C) Per gli esposti riguardanti la istituzione del nuovo corso trasversale nella zona urbana, si osserva che escludendo le precisazioni della Direzione Lavori del Genio Militare di Torino, sulle quali precisazioni si riferirà in appresso, le osservazioni formulate in merito alla proposta istituzione del nuovo corso trasversale risultano in due esposti (uno dell'Ing.Carlo Felice Camoletto e l'altro della Sig.ra Lea Ghibaudo in Frattini) i quali dal più al meno contengono le stesse argomentazioni che si ritiene di poter controdedurre con quanto segue.
La ubicazione del nuovo corso trasversale è stata stabilita in corrispondenza della Via Gramsci e della Via Don Minzoni anche se sarebbe stato più consigliabile realizzare il nuovo corso più a nord in zona più vicina al centro urbano onde migliorare lo schema viario cittadino in relazione alle attuali esigenze di spazio e di circolazione. Senonchè l'esistenza di numerosi nuovi fabbricati costruiti in conformità alle previsioni del Piano Regolatore e dei pubblici servizi già istituiti hanno, per evidenti ragioni di economia, esclusa tale possibilità per cui dopo un attento studio, valutando i pro e i contro, fu deciso fin dal 1958 di ubicare il nuovo corso in corrispondenza delle predette Vie Gramsci e Don Minzoni. La proposta contenuta negli esposti dell'Ing.Camoletto e della Sig.ra Ghibaudo di spostare il nuovo corso più a sud contrasterebbe perciò con le finalità e gli scopi per cui fu stabilito di istituire la nuova arteria la quale non si presenterebbe più di alcuna utilità venendo in tal caso a ricadere fuori dall'ambito urbano in zona troppo periferica. Nè così facendo si eviterebbe di dover abbattere edifici perchè qualsiasi possa essere la posizione che si voglia dare al nuovo corso, data l'estensione del medesimo, non si riuscirebbe ad assegnargli un tracciato completamente libero da costruzioni. La ubicazione prescelta quindi oltrechè corrispondere ai presupposti ed alle finalità che l'hanno consigliata appare in definitiva la più opportuna e la più conveniente in quanto richiedente soltanto l'eliminazione di due case e di un villino ed alcuni immobili secondari o di uso accessorio, abbattimenti cioè di assai modesta entità a confronto di quelli che fu necessario intraprendere per l'apertura del Corso Dante e ancora di recente del Corso Brunet e del Corso G.Ferraris ove furono rispettivamente demoliti una intera manica dell'Istituto Cottolengo e l'intero complesso di "Torre Bonada" oltre ad altri edifici minori.

./.

Sulla funzionalità della nuova arteria ai fini della circolazione in corrispondenza dell'attraversamento del Corso Nizza, si ritiene che non sia neanche il caso di discutere essendo più che evidente che la dislocazione e la disposizione dei vari servizi afferenti alla circolazione saranno realizzati in modo adeguato ed efficiente cosa che d'altronde non presenta alcuna difficoltà come non l'hanno presentata gli attraversamenti degli altri corsi trasversali cittadini in corrispondenza del Corso Nizza.

In merito alla segnalata discordanza che verrebbe a verificarsi nei due isolati di Piano Regolatore siti in corrispondenza della proprietà dell'Ing.Camoletto per cui il medesimo richiede di eliminare la strada compresa fra detti isolati, tra Via Medaglie d'Oro ed il prolungamento della Via Bruno di Tornaforte, si fa presente che quanto proposto, se da un lato conferirebbe effettivamente maggiori possibilità edificatorie alle corrispondenti aree, dall'altro lato invece comporterebbe di sopprimere una strada che per la disposizione dello schema viario del piano appare più che opportuno conservare. Ciò anche in considerazione del fatto che non è affatto vero che tali isolati, il minore dei quali misurerà m.40 circa di larghezza, non siano più utilizzabili a scopo edificatorio; su di essi il Piano Regolatore stabilisce la fabbricazione di tipo "Estensiva Alta EA" (case isolate a 3 piani con rapporto di copertura del 30%) e quindi una edificazione con comparti edilizi adeguati e confacenti alla forma ed alla estensione degli isolati in discussione.

Circa le difficoltà esistenti per l'eventuale sistemazione della casa dell'Ing.Camoletto si fa soltanto notare che esse sussisterebbero in ogni caso, sia che si istituisca o che non si istituisca il nuovo corso, in quanto dipendenti dalla obliquità della facciata dell'edificio rispetto all'andamento delle strade del Piano Regolatore.

Per quanto riguarda infine le altre proposte contenute in entrambi gli esposti dell'Ing. Camoletto e della Sig.ra Ghibaudo, e cioè di assegnare al corso larghezze differenziate, oppure larghezza minore, oppure di limitarne l'apertura al solo tratto compreso fra Corso Giolitti e Via Medaglie d'Oro, si fa presente che lo scopo della Civica Amministrazione è quello di dotare la parte nuova della Città di un grande corso trasversale del quale si è già da tempo rilevata la mancanza nelle previsioni del Piano Regolatore. Limitarne ora l'estensione o ridurne la larghezza significherebbe venir meno agli intendimenti dell'Amministrazione ed alle esigenze di tale parte della città.

Concludendo si ritiene che le argomentazioni dell'Ing. Camoletto e della Sig.ra Ghibaudo non possano avere fondatezza e debbano essere respinte in considerazione di tutto quanto sopra è stato detto.

Passando all'esame della condizione posta dalla Direzione Lavori del Genio Militare di Torino circa il trasferimento in proprietà al Comune dell'intero immobile dell'attuale

./.

Piazza d'Armi ed il reperimento e cessione allo Stato di altra area destinata ad analoga piazza prima di intraprendere la pratica attuazione della modifica relativa alla istituzione del nuovo corso (intendendo per pratica attuazione l'apertura vera e propria del corso), si fa presente che in linea di massima la condizione posta appare accettabile come d'altronde lo sarebbe anche se, indipendentemente dalla previsione del corso, essa fosse stata richiesta nell'ipotetica intenzione di dover procedere da parte del Comune all'apertura delle altre strade previste dal Piano Regolatore nella zona della Piazza d'Armi.

Ad ogni modo prendendo lo spunto dalla proposta di preliminari intese sono già state avviate trattative con l'Autorità Militare in merito all'argomento della piazza. Tuttavia indipendentemente dalla sollecita conclusione delle stesse si fa presente che la condizione posta dalla Direzione del Genio costituisce una premessa con la quale non si vorrebbe escludere al Comune la possibilità di adottare la variante di cui trattasi e cioè la previsione di un corso in sostituzione di una normale strada, essendo evidente che con detta variante non si arreca pregiudizio alcuno all'uso attuale dell'area della piazza come non lo arreca il tracciato di tutte le altre strade ivi previste dal Piano Regolatore.

In relazione a tutto quanto sopra è stato riferito e precisato in esito alle osservazioni presentate ed alle conclusioni a cui i competenti organi del Comune sono pervenuti in merito alla creazione dello slargo stradale in località San Rocco Castagnaretta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione con la strada statale n.20, slargo che sulla scorta del nuovo studio allestito dal Civico Ufficio Tecnico richiederebbe una occupazione ai lati della strada statale in misura molto più ridotta di quella originariamente prevista al punto 8 della deliberazione consiliare n.6 del 21.1.1965, si propone al Consiglio, ferme restando tutte le altre varianti adottate con la predetta deliberazione di modificare come segue il disposto di cui al sopradetto punto 8:

" 8°) Previsione, in località San Rocco Castagnaretta-Crocetta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione con la strada statale n.20, di uno slargo stradale estendentesi, sia a monte che a valle dell'innesto, per una lunghezza di circa m.220 ed avente una profondità, su ambedue i lati della statale a partire dall'asse, di m.22,50, e ubicazione alla corrispondente distanza di m.22,50 del filo di recintazione stradale delle aree fabbricabili di tipologia Estensiva Media EM" ivi esistenti.

In definitiva nel dare atto: della avvenuta osservanza della procedura stabilita dalla legge 17.8.1942 n.1150 e successive disposizioni per quanto riguarda l'adozione di varianti al Piano Regolatore Generale; della intervenuta autorizzazione preventiva del Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.10 della citata legge,

./.

si propone al Consiglio

A) di adottare in forma definitiva le seguenti varianti al Piano Regolatore Generale della Città di Cuneo:

1°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Michelin Italiana all'impianto di un nuovo complesso industriale in Regione Ronchi-Tetto Rabbia. Area così delimitata: a nord la strada comunale che da Tetto Rabbia porta alla frazione Ronchi, a est la strada vicinale di Chiesa, a sud il canale Roero Borea Paolina, a ovest la ferrovia Cuneo-Torino per un tratto di 500 metri e quindi la strada statale Cuneo-Torino fino all'incrocio con la comunale Tetto Rabbia-Ronchi.

2°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata a costituire l'ampliamento della attuale zona industriale di Piano Regolatore in località Madonna dell'Olmo. Area così delimitata: a ovest la strada vicinale di Torre di Roa, a nord la dividente catastale dei fogli di mappa n.34 e n.39 del Comune di Cuneo, a est la strada statale Cuneo-Torino.

3°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Vestebene all'impianto di un nuovo abitificio in località Borgo San Giuseppe-Madonna delle Grazie. Area così delimitata: a est la strada comunale della Ripa, a sud la strada statale Cuneo-Mondovì, a ovest il canale Bollera e la strada vicinale di Tetto Pepino, a nord la dividente catastale posta a circa 360 metri dalla strada statale anzidetta e congiungente la strada comunale della Ripa alla strada vicinale di Tetto Pepino.

4°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Vetrerie di Vernante alla costruzione di una nuova vetreria in località Roata Canale. Area così delimitata: a nord-est la ferrovia Cuneo-Mondovì, a sud-est la strada comunale alla fermata Civalleri, a sud-ovest la strada provinciale Cuneo-Beinette, a nord-ovest la strada comunale detta Cavallera o Mulattera.

5°) Sostituzione del vincolo "Semi Rurale SR" col vincolo "Verde V" (verde parco pubblico) per l'area sita sul piano cittadino lungo il ciglio della scarpata del Fiume Stura oltre il limite della zona urbana di Piano Regolatore. Area delimitata da: a nord-est dalla zona di "rispetto" di Piano Regolatore, a sud-est della parallela al prolungamento del Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) alla distanza di circa m.220 dal prolungamento stesso, a sud-ovest dalla perpendicolare a detto prolungamento del Corso Monviso e passante a circa m.20 dal caseggia

./.

to della cascina delle Grazie, a nord-ovest dal ciglio della scarpata del Fiume Stura.

6°) Soppressione della strada di penetrazione di Piano Regolatore sul lato Stura dipartentesi dalla Statale n.20 a valle dell'abitato di San Rocco Castagnaretta ed allacciantesi al Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) in corrispondenza della Via Mons.Riberi.

7°) Istituzione di una nuova strada di penetrazione della larghezza di m.30 il cui tracciato segue il prolungamento del Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) fino all'altezza del Cimitero di San Rocco Castagnaretta ove piegando a levante con ampia curva e successivo rettifilo raggiunge la Strada Statale n.20 a circa 350 metri a valle dell'imbocco della strada provinciale della Crocetta.

8°) Previsione, in località San Rocco Castagnaretta-Crocetta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione con la Strada Statale n.20, di uno slargo stradale estendentesi, sia a monte che a valle dell'innesto, per una lunghezza di circa m.220 ed avente una profondità su ambedue i lati della statale a partire dall'asse, di m.22,50 e ubicazione alla corrispondente distanza di m.22,50 del filo di recintazione stradale delle aree fabbricabili di tipologia Estensiva Media EM ivi esistenti.

9°) Istituzione di un nuovo corso trasversale nella zona urbana di ampliamento mediante allargamento di Via Tiziano, di Via Gramsci e di Via Don Minzoni i cui attuali cigli stradali sud di Piano Regolatore vengono spostati verso sud di m.16 in modo da realizzare da un lato all'altro del pianoro cittadino un nuovo Corso della larghezza di m.28.

B) Di dare mandato al Sindaco di disporre a mezzo dei competenti Uffici del Comune perchè sia richiesta per il tramite del Ministero dei LL.PP. l'emissione del Decreto di approvazione delle varianti.

La votazione richiesta è a scrutinio palese.
Nessuno chiedendo la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Avv.Francesco Mazzola;

Premesso che con deliberazione consiliare n.6 del 21.1.1965, approvata dalla G.P.A. in sedute 6.7.1965 e 21.7.1965 con provvedimento n.28359/101/18 Div.4^, a seguito della preventiva autorizzazione del Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.10 della Legge 17.8.1942 n.1150 (voto 1490 del 28.7.1962 del Consiglio Superiore LL.PP.) si determinava di apportare alcune modifiche al Piano Regolatore Generale;

Che, a seguito di tale provvedimento l'Ufficio Comunale ha provveduto alla pubblicazione delle varianti deliberate dando pubblico avviso a mezzo di manifesto in data 14 settembre 1965, affisso nei punti più importanti della città, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul foglio Annunzi Legali della Provincia e sui giornali locali;

./.

Che le documentazioni relative alle varianti deliberate sono state depositate presso l'Ufficio Comunale in visione del pubblico dal 16.9.1965 al 17.10.1965;

Preso atto che durante il periodo di deposito e nei 30 gg. successivi sono stati presentati n.10 esposti di cui:

- n.6 esposti delle Ditte: ENEL; GHIGO Maria in BIANCARDI e del Sig.TALLONE Antonio; Sig.SAPPIA Giovanni e GIORDANO Margherita Ved.SAPPIA; BUFFA Pietro e CASTELLANO Maria (Coniugi); Soc.FIGLI DI DUTTO ERMENEGILDO; Sig.DALMASSO Francesco, SANINO Michele e DALMASSO Luigia Caterina in SANINO, relativi alla soppressione delle due fascie di fabbricazione "Estensiva Media EM" latistanti alla SS. N.20 in località S.Rocco Castagnaretta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione verso il centro urbano;
- n.1 esposto dei Sigg.ri GHIBAUDO Vincenzo, Antonio, Margherita, Luigia, Maria, Caterina e Maddalena, riguardante il tracciato della nuova strada di penetrazione;
- n.2 esposti rispettivamente dell'Ing.Carlo Felice CAMOLETTO e della Sig.ra Lea GHIBAUDO in Frattini, relativi all'istituzione del nuovo corso trasversale nella zona urbana;
- n.1 esposto della Direzione Lavori del Genio Militare di Torino nel quale si fa presente che il tracciato del nuovo corso che si intende realizzare nel tratto corrispondente alla Via Don Minzoni viene ad interessare l'area di proprietà del Demanio dello Stato e precisamente Piazza d'Armi per cui la pratica attuazione della variante deve intendersi subordinata al trasferimento di proprietà al Comune dell'intero immobile della Piazza d'Armi previo reperimento e cessione allo Stato di altra area a tal fine idonea;

Preso atto delle deduzioni formulate dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito a tali osservazioni;

Visto l'art.10 della legge 17.8.1941 n.150;

Con n.30 voti favorevoli su altrettanti Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente che ne dà comunicazione,

DELIBERA

1°) Per i motivi esposti nella relazione dell'Assessore all'Urbanistica Avv.Francesco Mazzola e, predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, le osservazioni di cui agli esposti dei Sigg.ri GHIBAUDO Vincenzo, Antonio, Margherita, Luigia, Maria, Caterina e Maddalena; Ing.Carlo Felice CAMOLETTO e Sig.ra Lea GHIBAUDO in FRATTINI sono respinti;

2°) In merito all'esposto della Direzione dei Lavori del Genio Militare di Torino non ha alcun provvedimento da adottare in considerazione che il vigente Piano Regolatore, già prevede l'apertura di aree di circolazione nel complesso di Piazza d'Armi e pertanto non v'è dubbio che la variante che si propone verrà realizzata solo dopo che il Comune verrà in possesso di quell'area;

./.

3°) In merito, gli esposti delle Ditte: ENEL; Sig.a GHIGO Maria in BIANCARDI e del Signor TALLONE Antonio; dei Sigg.ri SAPPIA Giovanni e GIORDANO Margherita Ved.SAPPIA; dei Sigg.ri BUFFA Pietro e CASTELLANO Maria (Coniugi); Società FIGLI DI DUTTO ERMENEGILDO; Sigg.ri DALMASSO Francesco, SANINO Michele e DALMASSO Luigia Caterina in SANINO, per i motivi esposti nella relazione dell'Assessore Mazzola, sono parzialmente degni di considerazione, donde ravvisa l'opportunità di apportare al n.8 del dispositivo della delibera consiliare di variante n.6 del 21.1.1965 le modifiche suggerite;

4°) Di apportare in via definitiva le seguenti varianti al Piano Regolatore Generale della Città di Cuneo:

1°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Michelin Italiana all'impianto di un nuovo complesso industriale in regione Ronchi-Tetto Rabbia. Area così delimitata: a nord la strada comunale che da Tetto Rabbia porta alla frazione Ronchi, a est la strada vicinale di Chiosa, a sud il canale Roero Borca Paolina, a ovest la ferrovia Cuneo-Torino per un tratto di 500 metri e quindi la strada statale Cuneo-Torino fino all'incrocio con la comunale Tetto Rabbia-Ronchi.

2°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata a costituire l'ampliamento della attuale zona industriale di Piano Regolatore in località Madonna dell'Olmo. Area così delimitata: a ovest la strada vicinale di Torre di Roa, a nord la dividente catastale dei fogli di mappa n.34 e n.39 del Comune di Cuneo, a est la strada statale Cuneo-Torino.

3°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinatadalla Società Vestebene all'impianto di un nuovo abitificio in località Borgo S.Giuseppe-Madonna delle Grazie. Area così delimitata: a est la strada comunale della Ripa, a sud la strada statale Cuneo-Mondovì, a ovest il canale Bollera e la strada vicinale di Tetto Pepino, a nord la dividente catastale posta a circa 360 metri dalla strada statale anzidetta e congiungente la strada comunale della Ripa alla strada vicinale di Tetto Pepino.

4°) Soppressione del vincolo "Semi Rurale SR" e sua sostituzione con il tipo edilizio "Industriale IND" per l'area destinata dalla Società Vetrerie di Vernante alla costruzione di una nuova vetreria in località Roata Canale. Area così delimitata: a nord-est la ferrovia Cuneo-Mondovì, a sud-est la strada comunale alla fermata Civalleri, a sud-ovest la strada provinciale Cuneo-Beinette, a nord-ovest la strada comunale detta Cavallera o Mulattera.

./.

5°) Sostituzione del vincolo "Semi Rurale SR" col vincolo "Verde V" (verde parco pubblico) per l'area sita sul pianoro cittadino lungo il ciglio della scarpata del Fiume Stura oltre il limite della zona urbana di Piano Regolatore. Area delimitata da: a nord-est dalla zona di "rispetto" di Piano Regolatore, a sud-est dalla parallela al prolungamento del Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) alla distanza di circa m.220 dal prolungamento stesso, a sud-ovest dalla perpendicolare a detto prolungamento del Corso Monviso e passante a circa m.20 dal caseggiato della cascina delle Grazie, a nord-ovest dal ciglio della scarpata del Fiume Stura.

6°) Soppressione della strada di penetrazione di Piano Regolatore sul lato Stura dipartentesi dalla Statale n.20 a valle dell'abitato di San Rocco Castagnaretta ed allacciantesi al Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) in corrispondenza della Via Mons.Riberi.

7°) Istituzione di una nuova strada di penetrazione della larghezza di m.30 il cui tracciato segue il prolungamento del Corso Monviso (ora Corso De Gasperi) fino all'altezza del Cimitero di San Rocco Castagnaretta ove piegando a levante con ampia curva e successivo rettifilo raggiunge la Strada Statale n.20 a circa 350 metri a valle dell'imbocco della strada provinciale della Crocetta.

8°) Previsione, in località San Rocco Castagnaretta-Crocetta in corrispondenza dell'innesto della nuova strada di penetrazione con la Strada Statale n.20, di uno slargo stradale estendentesi, sia a monte che a valle dell'innesto, per una lunghezza di circa m.220 ed avente una profondità su ambedue i lati della statale a partire dall'asse, di m.22,50 e ubicazione alla corrispondente distanza di m. 22,50 del filo di recintazione stradale delle aree fabbricabili di tipologia Estensiva Media EM ivi esistenti.

9°) Istituzione di un nuovo corso trasversale nella zona urbana di ampliamento mediante allargamento di Via Tiziano, di Via Gramsci e di Via Don Minzoni i cui attuali cigli stradali sud di Piano Regolatore vengono spostati verso sud di m.16 in modo da realizzare da un lato all'altro del pianoro cittadino un nuovo Corso della larghezza di m.28.

5°) Di dare mandato al Sindaco di disporre a mezzo dei competenti Uffici del Comune perchè sia richiesta per il tramite del Ministero dei LL.PP. l'emissione del Decreto di approvazione delle varianti.

Esce dall'aula l'Ass.Comm.Silvestro - Sono pertanto presenti n° 29 Consiglieri -

Verbale fatto e sottoscritto. All'originale firmato:

IL PRESIDENTE: F.to Dotta Rosso - IL CONSIGLIERE ANZIANO:F.to Vertamy-
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE: F.to Schlitzer -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE : La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 5.6.1966-festivo-senza opposizioni.
Cuneo, li 6.6.1966
IL V.SEGRETARIO GENERALE F.F.: F.to Bossi -

PREFETTURA DI CUNEO -
N. 15803/101/18/2542 Div.4^
Visto e approvato dalla Giunta Provinciale Amm.va in seduta 26.4.1967-
Cuneo, li 5.5.1967
p. IL PREFETTO:
F.to Palladino

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Cuneo, li 23.5.1967

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

CITTA' DI CUNEO · Segreteria Generale ·

Visto : IL SINDACO

GR